

Repubblica Italiana



COMUNE DI CASALCIPRANO

Provincia di Campobasso

COPIA

Publicata all'Albo Pretorio
Reg. Pub. n.
in data 01-06-2021

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE n. 10 del 31-05-2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI - APPROVAZIONE

Nell'anno *duemilaventuno* mese di *Maggio* il giorno *trentuno* con inizio alle ore 19:00 ed in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta **ordinaria** di **prima convocazione**.

Presiede MAURIZIO PETTI che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CASTELLI ELISEO	CONSIGLIERE	Presente
2	PETTI MAURIZIO	CONSIGLIERE	Presente
3	BATTISTA SAMUELE	CONSIGLIERE	Presente
4	LOMBARDI SANDRO	CONSIGLIERE	Presente
5	IAMMATTEO ROBERTO	CONSIGLIERE	Assente
6	ALFIERO LORIS	CONSIGLIERE	Presente
7	BATTISTA CLAUDIA	CONSIGLIERE	Presente
8	PADULA GIUSY	CONSIGLIERE	Assente
9	ROSSI MONIA	CONSIGLIERE	Presente
10	DI RE DAVIDE	CONSIGLIERE	Assente
11	NANNI MARCO	CONSIGLIERE	Presente

PRESENTI: 8 - ASSENTI: 3

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO PIACENTINO SALATI che provvede alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a mente del quale "... Adecorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. ...";

Richiamati in particolare, rispetto al complesso articolato dato dall'art. 1, dal comma 816 al comma 836 compresi, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- il **comma 817**, a mente del quale "... Il canone è disciplinato dagli - enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
- il **comma 821** "... Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:
 - a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ed delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
 - b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
 - c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
 - d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
 - e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
 - f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
 - g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerandole permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- il **comma 834** a mente del quale "... Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento a tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini ...";
- il **comma 847** a mente del quale "... Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68";

Considerati altresì,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 che dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che "... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in

materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";

• l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, a mente del quale "... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...";

Visto l'art. 3, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2021, n. 56 il quale ha differito al 31 maggio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 38 in data 19.05-2021 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con votazione favorevole unanime dei Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, il *"Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali"* in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che lo stesso produce effetti, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal **1° gennaio 2021**;

3) di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020;

4) di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta Comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto;

5) di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del *"Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali"*;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere per rendere operativa la novellata disciplina regolamentare;

Con votazione favorevole unanime dei consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.-

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità contabile: **Favorevole**

Lì, 31-05-2021

SERVIZIO FINANZE
F.TO D'AVERSA LAURA

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità tecnica: **Favorevole**

Lì, 31-05-2021

SERVIZIO TECNICO
F.TO DEL GRECO FRANCESCO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.TO IL PRESIDENTE
MAURIZIO PETTI

F.TO IL VICE SEGRETARIO
PIACENTINO SALATI

Il sottoscritto Messo certifica che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Line di questo comune il _____ per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Li _____

IL MESSO COMUNALE
F.TO GIOVANNI BATTISTA

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-05-2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile e/o a seguito di pubblicazione in data 01-06-2021

Li _____

IL VICE SEGRETARIO
F.TO PIACENTINO SALATI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li _____

IL VICE SEGRETARIO
PIACENTINO SALATI